



2011/08.10/000081-01
DIRA61000 - 2020/31

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.

Oggetto: D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/1998 E S.M.I..
PROGETTO DI RINNOVO CON AMPLIAMENTO DELLA CAVA DI PIETRA LUSERNA IN
LOCALITA' CIAFALCO, LOTTI 6-7-8-9, NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.
PROPONENTE: PERRONE F.LLI DI PERRONE PAOLO & C. S.N.C., VIA BARGE N. 101, 12031
- BAGNOLO PIEMONTE.
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO EX ART. 27-BIS DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I. E
PRONUNCIA DI GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- in data 18.06.2019 con prot. di ric. n. 39578, veniva presentata presso la Provincia di Cuneo, da parte della Ditta Perrone Fratelli Di Perrone Paolo e C. S.n.c., con sede legale in Via Barge n. 101, 12031 - Bagnolo Piemonte, istanza ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato;
- con nota prot. n. 41181 del 24.06.2019, la Provincia, come stabilito dall'art. 27-bis, c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha comunicato ai soggetti titolari al rilascio di tutte le autorizzazioni, che la documentazione progettuale, così come depositata, è stata pubblicata dal 24.06.2019, sul sito web della Provincia di Cuneo;
- decorsi i tempi stabiliti la Provincia, in applicazione dell'art. 27-bis c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in data 24.07.2019, ha provveduto alla pubblicazione, sul proprio sito web, dell'avviso al pubblico così come predisposto dal proponente, da cui sono iniziati i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA.
- L'intervento in oggetto, rientra nella categoria progettuale n. 59 "*Cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m³/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2 (vedi anche cat. A1, n. 5 e n. 6 e B1, n. 25)*" dell'Allegato B2 della L.40/98 e s.m.i..

Il presente progetto è relativo al rinnovo di coltivazione e all'ampliamento di una cava di pietra ornamentale esistente (pietra di Luserna). Il sito di cava ha un'estensione di circa 14.244 mq e il progetto prevede un ampliamento di superficie pari a 4.645 mq (in totale circa 18.889 mq). L'area di incremento risulta essere totalmente boscata e per tale superficie il proponente prevede di versare un importo a compensazione. L'intervento proposto prevede una durata temporale di anni 10 (dieci).

Tale ampliamento necessita la Variante n. 53 al PRCG attualmente in attesa di adozione da parte del Consiglio Comunale.

L'area risulta soggetta a vincolo paesaggistico ed ambientale ex D. Lgs. 42/04 e s.m.i.

- In data 9 ottobre 2019 è stata convocata la riunione della Conferenza dei Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.
- Nel corso della medesima, è stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 64110 del 14.10.2019.
- In data 16.12.2019 con prot. n. 78079, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota del 17.12.2019 (prot. n. 78873), l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente a sospendere l'iter procedurale in attesa dell'espressione favorevole del Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte in merito all'approvazione della variante urbanistica in argomento.
- In data 20.01.2020 con prot. di ric. n. 3144, il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso la Deliberazione del C. C. n. 66 del 23.12.2019 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 53 al PRGC relativa all'intervento proposto; preso atto della nota, i termini del procedimento sono stati riaperti.

Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 25 marzo 2020 è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio

di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

1. parere unico favorevole della **Provincia di Cuneo** - formulata dall'Ufficio Cave provinciale con nota prot. n. 18919 del 25.03.2020 – riguardante:

- l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale, per anni dieci;
- l'approvazione del progetto per anni dieci, secondo quanto previsto all'art. 19, comma n. 3 della l.r. 23/2016;
- l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 23/2016 per anni cinque, corrispondenti alla I FASE di progetto, a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo, relativo alla cava in oggetto.

Il parere favorevole è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo (**ALLEGATO 1**);

2. parere unico regionale formalizzato con nota prot. ric. n. 19059 del 26.03.2020 da parte della **Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** è subordinato al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegata nota, che contiene i seguenti contributi (**ALLEGATO 2**):

- parere favorevole ex L.R. 45/89 e s.m.i. del Settore Geologico subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

“il settore Geologico (...) esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento estrattivo secondo quanto previsto dal progetto presentato e nel rispetto delle prescrizioni già contenute nel parere del Settore Geologico del 2.10.2019 prot. n. 44059 precedentemente trasmesso e da quanto di seguito riportato e dettagliato nel parere allegato:

- *in generale le operazioni di scopertura dovranno essere effettuate prima delle operazioni di abbattimento, riprofilando la scarpata di scavo in modo da garantirne la stabilità nel lungo periodo;*
 - *nella relazione di aggiornamento annuale dovrà essere dedicato un paragrafo alla descrizione delle condizioni di stabilità, in relazione all'equilibrio idrogeologico dell'area, della porzione di versante posta a monte dei fronti derivanti dalle operazioni di coltivazione mineraria, e successivamente, del materiale abbancato;*
 - *nel raccordo tra il lotto 9 e il lotto 10, al fine di evitare la formazione di un ciglio troppo ripido che potrebbe essere soggetto a fenomeni erosivi, la copertura delle scarpate di monte dovrà essere risagomata avendo cura di non superare i 25°.*
 - *Dovrà essere garantita la periodica manutenzione di tutte le opere per la raccolta e lo smaltimento delle acque superficiali, al fine di mantenerne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. In ogni caso la vasca di decantazione dovrà essere sollecitamente adeguata con il procedere della coltivazione e le acque dovranno essere raccolte e allontanate in modo tale da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato o diffuso e senza comunque creare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico locale.”;*
- parere favorevole del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in merito agli interventi di mitigazione/recupero ambientale, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
“(…) conferma che in relazione all'estensione della superficie boscata oggetto di trasformazione (pari a 0,4645 ha) ai sensi della Circolare PGR n. 3/AMB del 10/09/2018 – par. 4.1, non deve essere espresso il parere forestale ai sensi della l.r. 45/1989. In merito agli interventi di mitigazione e recupero ambientale propone di prescrivere che le medesime siano svolte per un periodo non inferiore a 3 anni, consigliando che, in caso di problemi di attecchimento/affermazione, le stesse proseguano per ulteriori 2 anni, effettuando le operazioni di seguito descritte:
 - *sostituzione delle fallanze, da effettuarsi nei primi due anni dall'impianto;*
 - *controllo delle infestanti durante l'intero quinquennio previsto per le manutenzioni;*
 - *irrigazioni di soccorso durante l'intero quinquennio previsto per le manutenzioni.**In merito alla compensazione prevista ai sensi della L.R. 4/2009 art. 1 conferma che in ragione della superficie totale d'intervento pari a 0,4645 ha l'importo per la compensazione risulta di euro 5.878,83.”;*

3. parere favorevole, relativamente agli aspetti urbanistico - edilizi, da parte del **Comune di Bagnolo Piemonte** con i seguenti atti:
- Deliberazione del C. C. n. 66 del 04.10.2019 di parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 53 al PRGC relativa alla modifica della destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività estrattiva in discussione (prot. di ric. n. 3144 del 20.01.2020 - **ALLEGATO 3**);
 - nota prot. ric. n. 18019 del 20.03.2020 (**ALLEGATO 4**);
 - Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i. di cui al Provvedimento n. 12 del 16.10.2019 (prot. ric. n. 65290 del 18.10.2019 - **ALLEGATO 5**).

In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (nota prot. ric. n. 18244 del 23.03.2020), dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi:

Condizioni ambientali IN FASE DI ESERCIZIO

- 1) durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
- 2) tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
- 3) per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
- 4) durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
- 5) devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
- 6) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;

- 7) eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06).

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Visti:

- il D. Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*”;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;
- il D.P.R. 12.04.1996 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137*”;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 “*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*”;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i. “*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.*”;
- il D.P.G..R. 02.10.2017, n. 11/R “*Attuazione dell'art. 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive*”;
- la D.G.R. 05.04.2019, n. 17-8699 “*Aggiornamento 2019 Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi impatti economici (...)*”;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. “*Tutela ed uso del suolo*”;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i. “*Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27*”;
- la L.R. 10.02.2009, n. 4 “*Gestione e promozione economica delle foreste*”;

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 9 ottobre 2019 e 25 marzo 2020 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Vista la nota prot. di ric. n. 3144 del 20.01.2020 del Comune di Bagnolo Piemonte contenente la Deliberazione del C. C. n. 66 del 04.10.2019 con parere favorevole all'approvazione della Variante

urbanistica n. 53 al PRGC relativa alla modifica della destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività estrattiva in discussione.

Accertato che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 25 marzo 2020 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento estrattivo proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali richiamate nei precedenti punti da 1 a 7, nonché di quelle di cui agli ALLEGATI 1-2-3-4-5 in premessa indicati.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di rinnovo con ampliamento della cava di pietra Luserna in località Ciafalco, lotti 6-7-8-9, nel Comune di Bagnolo Piemonte presentato da parte della società Perrone F.lli di Perrone Paolo & C. S.n.c., Via Barge n. 101, 12031 - Bagnolo Piemonte, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.
2. **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle condizioni ambientali riportate ai punti da 1) a 7) delle premesse, necessarie per evitare e prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.
3. **DI STABILIRE** per il proponente l'obbligo di ottemperare al rispetto delle condizioni ambientali, indicate ai punti da 1 a 7 delle premesse, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo.
4. **DI DARE ATTO** dei pareri favorevoli e delle autorizzazioni acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle riunioni della Conferenza di Servizi del 9 ottobre 2019 e 25 marzo 2020, così come riportati negli ALLEGATI 1-2-3-4-5, che qui si richiamano integralmente.
5. **DI DARE ATTO** che il giudizio positivo di compatibilità ambientale di cui al punto 1. è subordinato, oltre che alle condizioni ambientali richiamate al punto 2, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI 1-2-3-4-5 in premessa indicati.
6. **DI CONSIDERARE ACQUISITI** nel presente provvedimento unico, in conformità con i disposti di cui all'art. 27-bis del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.:
 - l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 12 del 16.10.2019 (**ALLEGATO 5**);
 - l'Autorizzazione al rinnovo con ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava ex L.R. 23/2016 e contestuale approvazione della variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento dirigenziale n. 1020 del 06.04.2020 (**ALLEGATO 6**).
7. **DI PRENDERE ATTO** della Deliberazione del C. C. n. 66 del 04.10.2019 con parere favorevole all'approvazione della Variante urbanistica n. 53 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte (**ALLEGATO 3**).
8. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;
9. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione,

ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

10. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
11. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1. nonché le autorizzazioni di cui al punto 6. sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
12. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
13. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **dieci anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.
14. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
15. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
16. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO 1 – nota prot. n. 18919 del 25.03.2020 di parere unico provinciale;
- ALLEGATO 2 – nota prot. di ric. n. 19059 del 26.03.2020 di parere unico della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;
- ALLEGATO 3 – Deliberazione del C. C. n. 66 del 04.10.2019 del Comune di Bagnolo Piemonte (prot. ric. n. 3144 del 20.01.2020);
- ALLEGATO 4 – nota prot. ric. n. 18019 del 20.03.2020 del Comune di Bagnolo Piemonte;
- ALLEGATO 5 – Autorizzazione paesaggistica n. 12 del 16.10.2019 del Comune di Bagnolo Piemonte (prot. n. 65290 del 18.10.2019);
- ALLEGATO 6 – Autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, con provvedimento dirigenziale n. 1020 del 06.04.2020 della Provincia di Cuneo - Ufficio Cave.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

II DIRIGENTE

Determina 2020 / 381 del 15/04/2020

Dott. Alessandro RISSO